



Trento, 3 maggio 2018
EP/et

OGGETTO: TU DDL n. 195, n. 197, n. 207, n. 220 "Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010".

Seduta di data: 2 maggio 2018

Progressivo: 26/2018

Punto odg: 6

Fine trattazione: ore 15.14

Dichiarazioni a verbale:

nessuna

vedi allegato

Note: Nel corso della discussione sono emersi alcuni orientamenti, come indirizzi al Presidente per la consultazione concessa dalla Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale, come di seguito riportato.

Il TU in cui sono confluiti i disegni di legge indicati in oggetto, è volto ad introdurre specifiche disposizioni in favore delle persone affette da grave disabilità, al fine di attivare nel sistema socio-sanitario trentino agli interventi previsti dalla legge di settore nazionale, nonché valorizzare le peculiari risorse di cui il nostro sistema dispone per fornire un migliore supporto ai disabili e alle loro famiglie.

L'obiettivo è quello di procrastinare il più possibile le soluzioni di istituzionalizzazione, assicurando ai disabili maggiore autonomia e miglior qualità della vita, attraverso la realizzazione di progetti individualizzati. La finalità e le specifiche azioni della proposta di legge sono tutte pienamente condivisibili ed accolte con favore.

Si osserva peraltro, con riferimento agli interventi attribuiti negli articoli 4 comma 3 e 6 alla competenza degli enti locali (attivazione/affidamento progetti, assegnazione contributi, attivazione campagne informative...), che manca un esplicito riferimento all'assegnazione di specifiche risorse agli stessi, per perseguire gli obiettivi assegnati.

In tal senso, al fine di rendere concreta la possibilità di attuazione di tali interventi, per quanto concerne il ruolo svolto dai servizi socio assistenziali, si ritiene di fondamentale importanza che l'art. 8 sia emendato, esplicitando che la delibera di Giunta provinciale ivi prevista debba essere adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

La misura di compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi costituisce, infatti, indirizzo tariffario relativamente all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale di riforma istituzionale; ugualmente, i criteri e le modalità per l'attivazione omogenea e uniforme sul territorio degli interventi costituiscono standard qualitativo ai sensi della stessa disposizione, la quale prevede appunto l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Presidente: dott. Paride Giarmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna

